



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE VENERDÌ 19 MARZO 2010

1) Ricorso Sig. PAPARESTA Gianluca, tendente ad ottenere **INAMMISSIBILE**

- a) declaratoria di incompetenza della Commissione di Disciplina Nazionale A.I.A nel procedimento avviato con atto di contestazione Prot. 06/PDA/is Ruolo 06/2009-2010 datato 18.9.2009 e spedito il 25.9.2009;
- b) interpretazione dell'art. 52, comma 4 del Regolamento A.I.A.)

2) Ricorso Sig. PAPARESTA Gianluca **INAMMISSIBILE**
avverso la sanzione della sospensione fino al 26.11.2010 inflitta seguito procedimento disciplinare Prot. 06/PDA/is Ruolo 06/2009-2010 datato 18.9.2009 e spedito il 25.9.2009 (Delibera Commissione Disciplina Nazionale A.I.A. n. 13 del 27.11.2009)

3) Ricorso A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE **A RESPINTO**

avverso decisione merito gara Aosta Calcio a 5/A.S. Bergamo Calcio a 5 del 2.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del 24.12.2009)

4) Ricorso ex art. 39 C.G.S. della PROCURA FEDERALE

avverso il proscioglimento dei signori:

- Postiglione Giuseppe, Presidente Potenza Sport Club S.r.l., Giuzio Pasquale all'epoca dei fatti, dirigente della stessa società; dalla violazione dell'art. 7, commi 1 e 6 C.G.S.; e delle società;
- Potenza Sport Club S.r.l. dalla violazione degli artt. 7, comma 3 e 4 comma 1 C.G.S per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai suoi dirigenti;
- Salernitana Calcio 1919 S.p.A. dalla violazione dell' art. 4, commi 1 e 5 C.G.S,

violazioni ascritte con proprio deferimento per l'illecito sportivo in relazione alla gara Potenza/Salernitana del 20.4.2008 – nota prot. 448/1173pf07/08/SP/ma del 24.7.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008)

5) Istanza di riabilitazione calciatore PUTZOLU LINDO matricola n. 2.484.067

La C.G.F.,

- dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso per revocazione proposto dalla Procura Federale nei confronti di Pasquale Giuzio;

- dichiara **AMMISSIBILE** il ricorso per revocazione proposto dalla Procura Federale nei confronti del Potenza Sport Club S.r.l., della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e di Giuseppe Postiglione e lo accoglie e, per l'effetto:

- a) dispone l'**ESCLUSIONE** del Potenza Sport Club S.r.l dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- b) applica la **PENALIZZAZIONE** di 6 punti in classifica per il campionato in corso alla Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;
- c) applica a carico di Giuseppe Postiglione la sanzione dell'**INIBIZIONE PER ANNI 5**
- d) dispone, altresì, la **PRECLUSIONE** di Giuseppe Postiglione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

La C.G.F. **ACCOGLIE** l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Putzolu Lindo sussistendone i presupposti.